

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1411

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

e dal Ministro della salute

(TURCO)

di concerto col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2007

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23,
recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei
disavanzi pregressi nel settore sanitario

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto è dettato da necessarie ed improrogabili esigenze di intervenire nel settore sanitario al fine di assicurare gli effetti della manovra finanziaria varata dal Governo con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per il 2007) che, per le regioni interessate da ampi disavanzi pregressi, non potrebbero essere realizzati in assenza di un quadro finanziario definito.

La normativa proposta all'articolo 1 si colloca nell'ambito dell'operazione di risanamento strutturale dei servizi sanitari regionali sistematicamente in disavanzo. Al riguardo, appare opportuno preliminarmente chiarire il quadro nel quale la stessa si inserisce. La normativa vigente (attuativa degli accordi tra lo Stato e le regioni intervenuti il 3 agosto 2000 e l'8 agosto 2001, dell'intesa tra lo Stato e le regioni del 23 marzo 2005 e, da ultimo, del Patto per la salute del 28 settembre 2006) stabilisce un livello di finanziamento per il servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie in condizioni di efficienza ed appropriatezza, lasciando a carico dei bilanci regionali la spesa derivante dall'erogazione di livelli di prestazioni superiori ovvero derivante da inefficienze ed «inappropriatezze»; ciò al fine di responsabilizzare i comportamenti di spesa regionali. In tali termini la maggior parte delle regioni che hanno prodotto disavanzi sanitari hanno provveduto tempestivamente a ripianarli, attivando sul proprio territorio le misure utili, tutte sostanzialmente riconducibili all'utilizzo della leva fiscale. Solo alcune regioni non hanno proceduto in tal senso, determinando una serie di disavanzi estremamente significativi per i quali sono pertanto mancate le relative coperture.

A fronte della situazione di estrema gravità economico-finanziaria determinata dai predetti disavanzi, la legislazione nazionale è intervenuta imponendo alle regioni che presentano elevati disavanzi strutturali la predisposizione di un piano di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, diretto alla riduzione strutturale della spesa e al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario corrente. Il predetto piano è parte integrante di un accordo che le regioni stesse si accingono a sottoscrivere con lo Stato.

Parallelamente, tuttavia, si è posto il problema della copertura dei disavanzi pregressi registrati fino a tutto il 2005; in tal senso, con norma agevolativa, la legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 796, lettera e) consente alle predette regioni una copertura pluriennale. Le disposizioni contenute nelle norme proposte mirano ad alleggerire il peso delle perdite pregresse, offrendo alle regioni interessate un concorso statale al loro ripiano. A fronte di tale concorso, tuttavia, si richiede, per la parte delle perdite che resta a carico delle regioni e fino ad integrale copertura delle stesse, l'attivazione nella misura massima della leva fiscale disponibile ovvero la destinazione alla copertura delle perdite sanitarie di entrate tributarie che attualmente finanziano altre funzioni di spesa, con ciò di fatto richiedendo alle regioni di operare dei tagli di spesa anche su aree extrasanitarie. Tutto ciò anche al fine di interrompere definitivamente il meccanismo per il quale alcune regioni, a valere sulle risorse del fondo corrente, effettuavano pagamenti relativi a costi di esercizi precedenti, mantenendo stabilmente un elevato livello di debito, produttivo peraltro di interessi di mora.

La norma costituisce, dunque, provvedimento attuativo della legge finanziaria per

il 2007, che ha predisposto uno specifico accantonamento di fondo globale.

Essa prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007, quale concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005. Il predetto concorso è destinato alle regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario, sottoscrivono l'accordo con lo Stato di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che inoltre, a decorrere dal 2007, attivano sul proprio territorio, a copertura dei disavanzi del settore sanitario, specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni (nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) tali da comportare un gettito superiore, rispetto a quello derivante dal predetto incremento nella misura massima di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF. Il contributo statale in questione risulta assolutamente necessario ad accompagnare finanziariamente le regioni impegnate nei

piani di rientro dai deficit strutturali, affinché il peso del debito pregresso non comprometta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione corrente. L'urgenza della disposizione risiede nella circostanza che, in assenza della stessa, non possono essere tempestivamente sottoscritti i predetti piani come programmato, tenuto conto che i medesimi debbono contenere le politiche di intervento nel settore sanitario, da attivarsi già dall'inizio dell'anno in corso.

Con il comma 2 si è disposta l'applicazione automatica dell'innalzamento dell'addizionale all'IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP a seguito della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dell'accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze in caso di squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria, per i piani di rientro dai disavanzi. Parimenti si è previsto che tale innalzamento non si applica nelle ipotesi in cui sia già intervenuto l'accordo con il Governo ai sensi della previgente normativa, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234.

RELAZIONE TECNICA

La norma prevista all'articolo 1 prevede l'autorizzazione, quale regolazione debitoria, della spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007, per il concorso al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005. Il predetto concorso è destinato alle regioni che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario, sottoscrivono l'accordo con lo Stato di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed inoltre, a decorrere dal 2007, attivano sul proprio territorio, a copertura dei disavanzi del settore sanitario, specifiche misure fiscali ovvero destinano quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, in modo tale da assicurare un gettito superiore rispetto a quello derivante dal predetto incremento nella misura massima di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF. Alla copertura si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2007 nel «Fondo speciale» di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla regolazione debitoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 20 marzo 2007, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007.

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi progressi nel settore sanitario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che:

a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *e)* del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive,

destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali già adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 796, lettera *b*), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004. Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *b*), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacità fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalità di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 2007.

NAPOLITANO

PRODI – PADOA SCHIOPPA – TURCO –
LANZILLOTTA

Visto, *il Guardasigilli*: MASTELLA

